

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Acque di balneazione; inizio stagione balneare 2022: adempimenti regionali relativi all'applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Ambiente e Risorse Idriche dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di approvare le azioni regionali indicate nell'allegato 1 "Azioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116" per gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale che regola la gestione delle acque di balneazione, la qualità delle acque e l'attività di tutela dei bagnanti, parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa

Direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*”;

Direttiva 15 febbraio 2006, n. 2006/7/CE “*Gestione della qualità delle acque di balneazione*”;

D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente l’attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione (per le parti ancora applicabili);

D.M. Sanità 29 gennaio 1992, concernente l’aggiornamento delle norme tecniche;

Legge 12 giugno 1993 n. 185, relativa all’attuazione del “*Programma di Sorveglianza Algale che possono avere implicazioni per la salute umana*” subordinato alla richiesta della deroga al parametro ossigeno disciolto;

D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento (art. 83);

Legge 28 dicembre 2000 n. 422 recepimento di norme comunitarie;

Legge 30 maggio 2003 n. 121 dispositivo di modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione;

Legge 28 luglio 2004 n. 192 recante il differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione;

D. Lgs. 11 luglio 2007 n. 94, relativo all’attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all’ossigeno disciolto;

D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

Decreto 30 marzo 2010, relativo alla definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Decreto 19 aprile 2018, di modifica del decreto 30 marzo 2010, recante definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Delibera di Giunta n. 419 del 12/04/2021 della Regione Marche sulle acque di balneazione;

Decreto Dirigente Posizione di Funzione Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa del 30/12/2021 n. 160 sulla "Classificazione delle acque di balneazione ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del DM 30 marzo 2010, recepimento della direttiva 2006/7/CE. Stagione Balneare 2021";

Motivazione

La normativa nazionale che regola la gestione delle acque di balneazione, la qualità delle acque e le attività di tutela della salute dei bagnanti è rappresentata dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 e dal Decreto 30 marzo 2010, successivamente modificato dal Decreto 19 aprile 2018 del Ministero della Salute; tali leggi indicano le modalità d'attuazione e recepimento della Direttiva Comunitaria n. 2006/7/CE.

All'art. 4 del D. Lgs. n. 116/08, che per comodità si riporta, sono indicate le competenze della Regione, che vengono attuate avendo individuato una serie di azioni, riportate nell'allegato 1.

ART. 4 - Competenze regionali

1. Sono di competenza regionale:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15.

2. Le regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali secondo le modalità stabilite dal presente decreto, le informazioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonché i risultati delle attività di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresì, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 entro il 1° marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere a), c), g) ed h) del comma 1 sono trasmesse, con le medesime scadenze, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

L'allegato 1, denominato "Azioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116", è composto da 8 paragrafi (indicati con le lettere da A ad H), nei quali si definiscono le azioni e gli indirizzi a cui la Regione Marche, l'ARPAM e i



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comuni balneari marini, lacuali e fluviali devono attenersi per dare attuazione al D. Lgs. n. 116/08.

Ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, ogni anno, le Regioni devono individuare le acque di balneazione (BW) e la classificazione delle stesse (paragrafo A), i siti di monitoraggio per la valutazione della qualità delle BW (paragrafo B), nonché la durata della stagione balneare (paragrafo C).

L'ufficio competente ha individuato con DDPF 204/TRA_08 del 26 ottobre 2010 le acque di balneazione lungo la costa marina della Regione Marche e nei tre invasi artificiali di Castreccioni (Cingoli), di Borgiano (Caldarola - Serrapetrona) e di Fiastra (Fiastra).

Nelle ultime DGR, la n. 365/15, la n. 367/16, la n. 497/19 e la n. 494/20 sono state individuate o modificate nuove acque di balneazione (9), rispettivamente una nel Comune di Fano e una nel Comune di Porto Sant'Elpidio (2015), una nel Comune di San Benedetto del Tronto, una nel Comune di Ascoli Piceno e una modificata ad Ancona (2016), una nel Comune di Serrapetrona (2019) ed infine tre nel Comune di porto San Giorgio (2020).

L'elenco aggiornato delle BW, per la stagione balneare 2022, è indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento (Tabella 1_A del paragrafo A).

Le cartografie ufficiali verranno messe a disposizione sul sito regionale: questa attività viene demandata all'ufficio regionale competente, che ne cura la predisposizione e la pubblicazione (oggi Direzione Ambiente e Risorse Idriche ndr).

La classificazione delle BW è proposta da ARPAM alla Regione Marche per le vie brevi fin dalla metà di ottobre, per l'approvazione possibilmente entro il 30 novembre di ogni anno, e comunque tassativamente entro l'anno della stagione balneare; questa viene trasmessa al Ministero della Salute, attraverso la sezione "Report UE" del Portale delle acque di balneazione con la tabella "*Informazioni stagionali*"; la classificazione delle BW ottenuta alla fine della stagione balneare 2021, è stata verificata e approvata con l'adozione del DDPF Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa n. 160 del 30/12/2021, utilizzando i dati di monitoraggio del quadriennio delle stagioni balneari dal 2018 al 2021 (Tabella 1_A – paragrafo A).

La verifica delle classificazioni è avvenuta tra il Ministero della Salute, l'ARPAM e la Regione Marche, nel periodo ottobre - novembre 2021 e ha portato alla verifica/modifica di alcune classificazioni; la classificazione definitiva, approvata con DDPF 160/SMD/2021 e trasmessa, con la reportistica di fine anno (2021), alla Commissione Europea tramite il Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute con il file



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

“011reportstagionale”, è riportata nella Tabella 1_A del paragrafo A dell'allegato 1 assieme all'elenco delle acque di balneazione (BW).

Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno deve essere predisposto il calendario di monitoraggio delle acque per la stagione balneare successiva; tale calendario è preparato da ARPAM, che ne cura l'esecuzione durante la stagione balneare, ai sensi della L.R. 60/97 ed è caricato sul sito del Portale delle Acque di Balneazione del Ministero della Salute, sempre a cura di ARPAM; questo adempimento, per la stagione balneare 2022, è in fase di attuazione a causa dell'incertezza dell'avvio delle procedure per l'inizio della stagione balneare con avviso da parte del Ministero della Salute

Il calendario predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 116/2008, deve rispondere ai criteri indicati al paragrafo G, punti 2, 3, 4, e 5 dell'allegato 1.

Nei paragrafi B e D dell'Allegato 1 vengono indicati tutti i siti di monitoraggio che sono periodicamente campionati dall'ARPAM, seguendo le regole del DM 30 marzo 2010 ed i criteri esplicitati nel paragrafo G (*“Indirizzi e indicazioni per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e per i Comuni balneari – Stagione balneare 2022”*). È necessario effettuare almeno un campione prima della stagione balneare – come richiesto dall'allegato IV punto 1 del D. Lgs. n. 116/2008.

È necessario stabilire ed indicare il periodo e la durata della stagione balneare (SB), come previsto all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 116/08 e definire con il presente provvedimento la SB per l'anno 2022, che di solito, inizia il 1 maggio e termina il 30 settembre di ogni anno per le acque marino costiere e quelle interne dolci degli invasi artificiali, mentre per l'acqua di balneazione fluviale, individuata sul fiume Castellano, presso il Comune di Ascoli Piceno (AP), il periodo balneare inizia alla fine di giugno, per concludersi la prima settimana di settembre (paragrafo C).

Per l'anno 2022 la stagione balneare sarà avviata il 30 aprile e terminerà il 2 ottobre (punto 1 paragrafo C).

Per le acque balneari fluviali l'inizio sarà il 24 giugno 2022 e terminerà il 4 settembre 2022 (punto 2 paragrafo C).

In riferimento alla potenziale situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19, dei conseguenti atti di contenimento e restrizione adottati dallo Stato Italiano e/o dalla Regione stessa e dagli indirizzi che verranno emanati dagli organismi sanitari competenti sulle misure di contenimento e/o mitigazione del rischio di esposizione al virus, sia sulle spiagge che sulle acque balneari, l'accesso alle spiagge potrà essere definito dalle norme nazionali e/o regionali che possono essere periodicamente adottate (punto 5 paragrafo C).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nei giorni precedenti l'inizio della stagione balneare, ARPAM deve effettuare almeno un campionamento preventivo di verifica della conformità della qualità delle acque balneari, ai sensi del punto 1 dell'allegato IV del decreto legislativo 116/08.

Durante la stagione balneare i controlli microbiologici nelle acque di balneazione vengono effettuati dall'ARPAM, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60; tale attività è istituzionale, in quanto già svolta dagli stessi laboratori che, prima della riforma e della legge istitutiva delle ARPA, erano rappresentati dai dipartimenti provinciali delle USL capoluogo di Provincia; gli oneri attribuibili alle attività di monitoraggio delle *acque di balneazione* e della *sorveglianza algale con possibili implicazioni igienico sanitarie per l'uomo* sono a carico dell'ARPAM e le pertinenti spese sono sostenute con il contributo regionale di finanziamento previsto all'art. 21, comma a) della L.R. n. 60/97 (punto 2 paragrafo B).

Per le acque di balneazione classificate *scarse*, su cui devono essere attuate azioni di miglioramento, è necessario adottare ed attuare provvedimenti di tutela della salute e programmi d'intervento per rimuovere le cause che ne determinano la classificazione; tali aspetti devono essere approfonditi con tutti i soggetti/attività che a vario titolo interagiscono nel sistema idrologico, alterando la qualità delle acque (punto 1 paragrafo E).

In particolare, attraverso appositi incontri con l'ufficio regionale competente, alcuni comuni costieri hanno evidenziato la necessità di adottare misure di gestione più efficaci e correlate alle condizioni meteorologiche per alcune acque presenti lungo il tratto costiero comunale, attraverso l'attuazione di specifiche azioni, come previsto alla lettera a) del comma 4) dell'art. 8 del D. Lgs. n. 116/08.

Tali azioni riguardano:

- l'adozione di divieti di balneazione nei periodi di effettiva compromissione della conformità delle acque soggetta agli apporti delle foci dei fiumi/torrenti limitrofi;
- l'informazione dettagliata ai cittadini delle condizioni in cui il rischio sanitario di esposizione può verificarsi, che si esplica con l'adozione di provvedimenti di divieto di balneazione preventivi e cautelativi;
- quali azioni sono intraprese e saranno adottate per ridurre ed eliminare le cause di inquinamento;
- la presenza di cartelloni informativi derivati dal profilo delle acque di balneazione;
- le modalità di segnalazione delle condizioni descritte in opportuni sistemi informativi sia sulle spiagge che presso gli esercizi balneari, garantendone ed assicurandone la presenza ed il loro mantenimento.

Al fine di poter agevolare ed omogeneizzare l'adozione di atti relativi alla chiusura delle BW per motivi igienico – sanitari e la successiva riapertura delle stesse, nel 2019 è stata



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

avviata e conclusa un'attività, condivisa con i Comuni, con l'obiettivo di predisporre atti che permettano procedure più snelle ed efficaci (semplificazione); a tal proposito sono stati prodotti dei fac-simile di Ordinanze Sindacali, relative alle varie tipologie di divieto di balneazione (e successiva revoca), che possono essere adottate durante ogni stagione balneare. Tali fac-simile sono stati approvati con Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa n. 130 del 20 dicembre 2019 e pubblicati sul sito istituzionale della Regione Marche.

L'elenco delle acque di balneazione è necessario affinché i Comuni balneari appongano apposita cartellonistica per indicare chiaramente la delimitazione delle BW che sono permanentemente/temporaneamente interdette alla balneazione, allo scopo di tutelare la salute dei bagnanti, in quanto per tali acque il monitoraggio ha presentato classificazioni scarse (o sufficienti) e/o diversi superamenti del valore limite previsto per la balneabilità, come indicato nell'allegato A del DM 30 marzo 2010; nello stesso decreto sono indicate le modalità di riapertura (paragrafi E ed F).

Per le acque interdette alla balneazione e per quelle soggette a superamento dei valori limite, devono essere intraprese azioni di miglioramento e gestione delle acque che salvaguardino la salute pubblica e la tutela della risorsa idrica (artt. 35 e 36 delle Norme tecniche d'attuazione del PTA) (paragrafo E Tabelle 2_E e 3_E).

Le azioni e gli interventi adottati per ogni acqua di balneazione, che durante la stagione balneare abbia presentato almeno una volta l'interdizione alla balneazione (YT) e le misure di gestione attuate, alla fine della stagione balneare devono essere oggetto di rapporti e comunicazioni da parte di ARPAM e dei Comuni interessati, i quali dovranno indicare e specificare tali informazioni; queste saranno utili anche in occasione dell'aggiornamento dei profili delle BW; ai punti 10 e 11 del paragrafo G vengono indicate le scadenze temporali.

Ai fini della corretta gestione delle acque di balneazione, ARPAM deve comunicare tempestivamente, al Comune balneare territorialmente competente, l'esito analitico del monitoraggio per ogni superamento dei valori limite che si verificasse durante la stagione balneare, affinché vengano predisposti tempestivamente gli atti gestionali necessari (ordinanze sindacali di divieto e di riapertura), e per l'immediata comunicazione e caricamento sul Portale delle Acque del Ministero della Salute (punto 7 del paragrafo G e paragrafo H)

Nelle acque marino costiere della Regione Marche si manifestano fenomeni eutrofici evidenti e consistenti come le fioriture algali, sia durante la stagione balneare che nei periodi primaverili; tali fioriture possono essere innocue, ma anche rischiose per la salute



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

umana, come quelle dei cianobatteri (acque dolci) e dell'*Ostreopsis cf Ovata* (acque marine).

Al fine di salvaguardare la salute pubblica dalla proliferazione di alghe, fenomeno avente anche implicazioni sanitarie, deve essere adottato il Programma di sorveglianza algale e, nello specifico, i protocolli di monitoraggio previsti negli allegati del DM 30 marzo 2010, così come modificato dal DM 19 aprile 2018, per *Ostreopsis cf Ovata* (in acque marino costiere) e per i cianobatteri e l'*Oscillatoria Rubescens* (in acque dolci).

Per questi motivi viene attuato dall'ARPAM, ai sensi della L.R. 60/97, il Programma di Sorveglianza adottato dalla Regione Marche da almeno un quindicennio (paragrafo B - punto 2 lett. b) e paragrafo D). La relazione finale deve essere presentata entro il 30/03 di ogni anno successivo alla campagna di monitoraggio (punto 2 paragrafo D).

La relazione sulla sorveglianza algale deve rappresentare i fenomeni eutrofici sia della fascia costiera delle acque marine entro il miglio nautico, monitorate anche ai sensi del TUA in adempimento alla direttiva quadro acque (DQA alias WFD), sia la fascia delle acque marine territoriali (12 NM), riferendosi ai monitoraggi previsti dalla direttiva Marine Strategy (MSFD) e della fascia costiera finalizzata all'utilizzo balneare (entro i 300 m), attraverso i parametri descritti al punto 4 paragrafo D.

Al fine di permettere all'ufficio regionale competente di organizzare ed inviare le informazioni richieste alla lettera g) dell'art. 4 del D. Lgs. n. 116/08, l'ARPAM deve predisporre una relazione conclusiva sulla qualità delle acque e delle azioni intraprese da tutti gli enti competenti entro il 28 ottobre 2022; tale relazione dovrà descrivere gli eventi che si sono verificati durante la stagione balneare e che hanno determinato alterazioni della qualità microbiologica delle BW, evidenziare i fenomeni di proliferazione di cianobatteri o di macroalghe o fitoplancton marino, correlare alla descrizione di questi fenomeni le azioni e le misure adottate dai Comuni, dagli Enti gestori del SII e dalle altre pubbliche amministrazioni competenti (punti 10 e 13 paragrafo G).

È necessario che le Amministrazioni Comunali diano puntuale comunicazione dei provvedimenti adottati e delle azioni intraprese per risolvere le situazioni di non conformità, che si possono verificare durante la stagione balneare (punto 8 paragrafo G); per l'anno 2022, entro il 10 ottobre, i Comuni dovranno inviare una relazione con tutti i provvedimenti adottati e le misure attuate per mitigare o risolvere le non conformità (punto 2 paragrafo H).

L'adozione di indirizzi per la gestione della stagione balneare, ufficializzata con Deliberazione di Giunta Regionale, rientra nella ordinaria attività dell'Amministrazione Regionale: ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare, tale atto deve essere emanato per le necessarie indicazioni all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche e per l'inoltro agli Enti Locali, ai fini della predisposizione degli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

atti di competenza, dell'apposizione della cartellonistica informativa, per l'emanazione ordinanze sindacali di divieto di balneazione per le acque interdette permanentemente (YP) e per l'individuazione dei tratti costieri non adibiti alla balneazione (paragrafo F).

Al fine di gestire il monitoraggio delle acque balneari rispetto alle classificazioni, alle interdizioni avvenute durante il periodo utile alla classificazione che si sono verificate nel quadriennio 2018 - 2021, alle gestioni e provvedimenti adottati dai Comuni balneari e alle azioni di miglioramento e/o mitigazione degli apporti che hanno prodotto le non conformità, la Regione Marche prevede degli indirizzi da attuare da parte dell'ARPAM e dei Comuni (paragrafi G ed H).

In riferimento all'attuale situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19 e dagli indirizzi che verranno emanati dagli organismi sanitari competenti sulle misure di contenimento e/o mitigazione del rischio di esposizione al virus, sia sulle spiagge che sulle acque balneari, lo scolmo delle acque reflue urbane dalle reti fognarie sulla battigia o direttamente nelle acque balneari, rappresenta uno dei rischi di contaminazione; tra le azioni più significative viene proposta l'adozione dell'ordinanza sindacale gestionale (OSG) che, in via preventiva, la Regione Marche da anni sta proponendo ai Comuni balneari in cui sono presenti scolmi di reti fognarie; la OSG attiva il divieto di balneazione appena sia attivo lo scolmo delle acque reflue urbane, condizione che genera la situazione di alto rischio di contaminazione e diffusione del virus. Sulla base di queste considerazioni si stimolerà e favorirà, da parte dei Comuni l'adozione di tale Ordinanza, in collaborazione con gli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato. (paragrafo G punto 3 lett. e) e g))

Tra questi indirizzi, già adottati nei precedenti provvedimenti, per la stagione balneare 2022, sono introdotte ulteriori misure mirate all'utilizzo di metodiche alternative, come previsto dalla decisione n. C(2017) 5843 del 01/09/2017 della Commissione Europea relativa alle norme sull'equivalenza dei metodi microbiologici, al fine di ridurre i tempi analitici di risposta e refertazione delle analisi microbiologiche, rendendo disponibile il risultato analitico entro le successive 24 ore invece delle solite 48 ore. Tale misura riduce i giorni di chiusura "analitica" delle BW favorendo la giusta fruizione, pur mantenendo elevato il livello di tutela sanitaria (paragrafo G punto 3 lettera m).

Altro indirizzo è quello di avere disponibile un confronto analitico tra gli apporti delle acque fluviali e quello delle acque balneari valutate non conformi; l'impegno analitico ed organizzativo per tale misura è sicuramente consistente, per cui, per quest'anno, è data facoltà di attuazione ad ARPAM, in base a proprie valutazioni oggettive, ponendo attenzione alle BW che mostrano non conformità; il campionamento che permetta di correlare la qualità degli apporti fluviali e quello delle BW potrà essere effettuato in occasione del campionamento routinario, qualora si presentino le condizioni di potenziale contaminazione principalmente in coincidenza di eventi meteorici di rilievo, oppure in



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

occasione del campionamento suppletivo determinato da una precedente non conformità (paragrafo G punto 3 lettera d e m).

Al fine di verificare la corretta pubblicità delle informazioni relative alle BW e agli atti predisposti dalle amministrazioni pubbliche, attraverso apposita cartellonistica, prevista ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 116/08, i Comuni devono dare riscontro alla Direzione Ambiente e Risorse idriche, tramite gli ordinari canali (indirizzi mail); tali verifiche devono essere riportate anche nelle relazioni di fine anno (punti 17 e 18 paragrafo G).

Per dare completa attuazione alle norme comunitarie e statali vigenti, l'ufficio regionale competente adotterà, se necessario, ulteriori provvedimenti, ad integrazione delle azioni indicate nel presente provvedimento, come quello della classificazione finale delle acque balneari alla fine della stagione.

Le acque di balneazione (BW) rappresentano acque a specifica destinazione, la cui tutela deve perseguire gli obiettivi indicati dalle direttive comunitarie 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque - DQA o WFD) e 2006/7/CE (direttiva sulle acque di balneazione - DAB o BWD) ed integrarsi con gli obiettivi della direttiva sulla strategia marina 2008/56/CE (direttiva quadro sulle acque marine - MSFD); la pianificazione di tali direttive è attuata tramite i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici (Po - ITB e Appennino Centrale - ITE) e il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (DAALR 145/10). Pertanto, il presente atto costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo dei Piani sopra richiamati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Esito dell'istruttoria

Si propone pertanto di adottare le determinazioni indicate nello schema di dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Luigi Bolognini*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE Ambiente e Risorse Idriche

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(*David Piccinini*)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(*Nardo Goffi*)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI

ALLEGATO 1

